



Liceo Artistico Sello

Piazza 1° Maggio, 12 b _ 33100 Udine

Tel. 0432 295259 _ 0432 502141 _ Fax. 0432 511446 _ www.arteudine.it _ E-mail udsd01000p@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 febbraio 2013

Nuova formulazione redatta in seguito all'emanazione del D. P. R. 21. 11. 2007, n. 235, della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, del decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009.

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

(Articolo 1 DPR N. 249 24 giugno 1998 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

1. La scuola assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale.
2. La scuola si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d'apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l'uno dall'altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, a riflettere sulle proprie emozioni e a conoscere e controllare la propria emotività, a esercitare e potenziare le proprie competenze sociali e relazionali, dando ad ogni allievo l'opportunità di crescere, migliorare e maturare, di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità;
3. La scuola, ponendosi come laboratorio di democrazia, si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che le sono stati affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, artefici del proprio futuro; quello di formare delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, nella società della conoscenza che si sta formando, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo; abituate a riconoscere innanzitutto le proprie attitudini per orientarsi nelle scelte che contrassegnano ogni momento e passaggio importante dell'esistenza; capaci di orizzontarsi nell'età della comunicazione pervasiva, in una società inflazionata dalle conoscenze; preparate a fronteggiare la complessità: a individuare i problemi, e conseguentemente a risolverli razionalmente, elaborando le soluzioni di volta in volta adeguate.
4. La scuola si presenta come uno spazio accogliente e protetto di benessere, una comunità educante, ove in un clima di solidarietà umana i ragazzi sono chiamati a partecipare alla vita scolastica, a condividere scelte e decisioni di fondo: mediante questo coinvolgimento attivo lo studente matura, forma la sua personalità, acquisisce fiducia in sé e nei compagni;

si apre senza remore al dialogo con i docenti, riconoscendoli come interlocutori credibili ed autorevoli, acquista fiducia nelle istituzioni; impara a cooperare, a lavorare in gruppo.

5. La vita della comunità scolastica si basa pertanto sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO I I DIRITTI

(articolo 2 DPR N. 249 24 giugno 1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

1. Lo studente ha diritto di ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. Lo studente ha diritto di sviluppare i propri soggettivi talenti e può formulare richieste, approfondire temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.
2. Lo studente ha diritto di usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative.
3. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto per recuperare ritardi e colmare lacune di preparazione.
4. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico.
5. Lo studente ha diritto alla riservatezza.
6. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.
7. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
8. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
9. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
10. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della lingua, della cultura, della religione della comunità cui appartengono e che vengano messe in atto tutte quelle forme di accompagnamento previste dalla norma in modo da allinearsi ai compagni nel percorso formativo.
11. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.
12. Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali.
13. Lo studente ha diritto di svolgere l'attività didattica in ambienti salubri e sicuri.
14. La scuola deve porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi.

TITOLO II IL DIRITTO DI ASSEMBLEA (Art. 13 D. L. 297 16 aprile 1994)

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola. Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica, momenti di approfondimento dei problemi della scuola e di formazione culturale e civile dei giovani.

2. Sono previste, con frequenza mensile, assemblee di istituto e di classe l'assemblea di istituto può protrarsi a comprendere l'intera giornata di lezione. L'assemblea di classe ha la durata massima equivalente a due ore di lezione, e non può essere programmata sempre lo stesso giorno o durante le medesime lezioni.
3. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell'Istituto. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno. Nel caso che l'O.d.G. preveda la proiezione di un film, il dirigente valuterà se il contenuto e le immagini del film proposto siano adatti all'età ed alla sensibilità dei partecipanti all'assemblea e se sia stato previsto di fornire agli allievi gli strumenti di analisi e lettura del film, considerato che, per la carica emotiva e per la violenza sia fisica che psicologica espressa, molti film possono avere un impatto troppo forte su una parte degli allievi, specie mancando la necessaria mediazione dell'adulto. L'assemblea di istituto non potrà essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana. Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l'indicazione della loro durata.
4. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti del Comitato studentesco dovranno redigere il verbale dell'assemblea entro i tre giorni successivi al suo svolgimento. Durante l'assemblea gli allievi dovranno rispettare il regolamento che essi stessi avranno predisposto e presentato in visione al Consiglio di Istituto. In ogni caso l'assemblea dovrà essere presieduta da un Presidente liberamente designato dagli studenti. L'ordinato e corretto svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal presidente dell'Assemblea e dai richiedenti stessi, che a loro volta si impegneranno a garantirlo di fronte al Dirigente scolastico.
5. L'assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
6. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
7. Il Dirigente può autorizzare su richiesta degli studenti anche più di una assemblea al mese, salvo che le adunanze eccedenti il numero prescritto si tengano fuori dell'orario delle lezioni.
8. Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.
9. L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo al Dirigente Scolastico dagli studenti rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima dello svolgimento previsto, con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la dichiarazione di nulla osta degli insegnanti interessati. Il Dirigente Scolastico vista per autorizzazione la domanda e ne riporta l'avviso sul registro di classe in corrispondenza del giorno indicato. Al termine dell'assemblea di classe i rappresentanti di classe redigeranno e sottoscriveranno un verbale della riunione, che dovrà essere consegnato al Dirigente scolastico entro cinque giorni.
10. Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto, i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso constatino l'impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario.
11. Chi recasse disturbo, intralcio o turbamento ai lavori dell'assemblea sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

12. Gli insegnanti in servizio durante le assemblee di classe, anche se decidessero di uscire dall'aula per consentire agli studenti una discussione più libera, mantengono a tutti gli effetti la responsabilità della vigilanza sulla classe.
13. Nell'ultimo mese di lezione non possono avere luogo le assemblee.

TITOLO III I DOVERI

(Art. 3 DPR n. 249 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai loro impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento formalmente corretto e rispettoso.
3. Gli studenti non devono arrecare danni al patrimonio della scuola e devono aver cura dell'ambiente scolastico.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza all'interno dell'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti all'interno degli spazi scolastici sono tenuti ad evitare rigorosamente tutti i comportamenti che ne potrebbero compromettere l'incolumità e la salute, a partire dal consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco.

TITOLO IV DISCIPLINA

(Art. 4 DPR n. 249 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007)

I PRINCIPI E LE PROCEDURE

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al suo recupero.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Considerazioni relative al comportamento di un allievo non possono essere addotte ad influenzarne la valutazione nelle singole discipline.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione da parte dello studente delle sue opinioni, sempre che non ledano l'altrui onorabilità, non offendano convinzioni religiose, politiche ed ideologiche diverse, non esprimano sentimenti razzisti, xenofobi, sessisti.
4. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi a carico dello studente incolpato.
5. Le sanzioni devono essere chiaramente e rigorosamente motivate.
6. Esse devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate.
7. Le sanzioni diverse dalla sospensione della frequenza sono comminate dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di Classe o dai singoli docenti del Consiglio, come di volta in

volta di seguito specificato. Il Dirigente scolastico ha sempre la facoltà di impugnare le decisioni assunte dal Coordinatore e dai Docenti o di avocare a sé le decisioni in materia disciplinare a questi delegate.

8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto, gli organi rispettivamente competenti ad irrogare le sanzioni previste, sono convocati dalle autorità competenti entro una settimana dalla segnalazione delle trasgressioni al regolamento da giudicare. Alle riunioni degli organi in seduta giudicante è sempre presente il Dirigente Scolastico o il Vicario, che presenta il fatto in discussione sulla base delle risultanze dell'istruttoria precedentemente compiuta. Prima di assumere la sua decisione l'organo collegiale competente ha facoltà di ascoltare direttamente lo studente accusato e di valutarne le dichiarazioni e giustificazioni. Lo studente giudicato può valersi in tali circostanze dell'assistenza dei genitori.
9. Nei periodi di allontanamento da scuola inferiori a quindici giorni gli insegnanti devono mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, sempre che non siano definitivi (e comportino cioè l'esclusione dalle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico), la scuola, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione ed al reintegro dello studente nella comunità scolastica. In ogni caso la scuola è tenuta a giustificare e specificare le ragioni per cui non siano esperibili "interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
10. Ove la situazione sconsigli il rientro dello studente nella comunità scolastica di appartenenza, egli è invitato a iscriversi ad altra scuola.
11. Le sanzioni disciplinari più lievi, ed in particolare le ammonizioni, dovranno essere trascritte dal Coordinatore sul registro di classe e sul libretto personale dell'allievo. La nota riportata sul libretto personale dovrà essere controfirmata da un genitore per presa visione anche nel caso di allievi maggiorenni. Le sanzioni disciplinari comportanti allontanamento dalla scuola o pene alternative a carattere riparatorio dovranno essere formalizzate dal Dirigente scolastico mediante decreto da comunicare all'allievo, inviare alla famiglia ed esporre all'albo dell'Istituto.
12. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del suo trasferimento ad altro Istituto. Le sanzioni disciplinari non sono considerate alla stregua di dati sensibili. Il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare.
13. Le sanzioni inflitte allo studente verranno valutate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
14. Il voto di condotta valuta globalmente il comportamento degli studenti, ne accerta il rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica, e non può riferirsi ad un singolo episodio isolato, pur censurabile, ma deve scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita raggiunto dallo studente nel corso dell'intero anno scolastico.
15. Esso viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
16. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

17. Un voto di condotta inferiore alla sufficienza comporta, in sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato.

18. Il voto di condotta viene espresso in decimi, sulla base della base dei seguenti indicatori:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

VOTO 10 se lo studente soddisferà tutte le seguenti condizioni:

- a) Scrupoloso rispetto delle regole
- b) Frequenza assidua
- c) Collaborazione fattiva e viva partecipazione al progetto formativo
- d) Partecipazione attiva alla vita di relazione, tra pari e con gli adulti, in rapporto 1:1 e in gruppo, in classe e nell'intera Scuola
- e) Impegno costante nello studio e rispetto rigoroso dei tempi e delle richieste delle consegne
- f) Inserimento attivo e consapevole nella vita sociale della Scuola anche in ruoli istituzionali e con azioni corrette
- g) Espressione di opinioni, esigenze e diritti nella consapevolezza di ruoli, funzioni e procedure

VOTO 9 se lo studente soddisferà almeno 5 delle seguenti condizioni, tra le quali quella relativa al punto a):

- a) Scrupoloso rispetto delle regole
- b) Frequenza assidua
- c) Collaborazione e partecipazione al progetto formativo
- d) Partecipazione alla vita di relazione, tra pari e con gli adulti, in rapporto 1:1 e in gruppo, in classe e nell'intera Scuola
- e) Impegno costante nello studio e rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne
- f) Inserimento consapevole nella vita sociale della Scuola anche in ruoli istituzionali e con azioni corrette
- g) Espressione di opinioni, esigenze e diritti nella consapevolezza di ruoli, funzioni e procedure

VOTO 8 se lo studente soddisferà almeno 5 delle seguenti condizioni, tra le quali quella relativa al punto a):

- a) Rispetto delle regole
- b) Frequenza regolare
- c) Collaborazione e partecipazione al progetto formativo
- d) Partecipazione alla vita di relazione, tra pari e con gli adulti, in rapporto 1:1 e in gruppo, in classe e nell'intera Scuola
- e) Impegno costante nello studio e rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne
- f) Inserimento nella vita sociale della Scuola anche in ruoli istituzionali e con azioni corrette
- g) Espressione di opinioni, esigenze e diritti nel rispetto di ruoli, funzioni e procedure

VOTO 7 (l'assegnazione del 7 può avvenire anche in presenza di due sole delle seguenti condizioni, tra le quali quella relativa al punto a):

- a) Rispetto complessivo delle regole; rari episodi di inosservanza
- b) Frequenza non sempre regolare
- c) Collaborazione e partecipazione discontinua al progetto formativo
- d) Sufficiente partecipazione alla vita di relazione, tra pari e con gli adulti, in rapporto 1:1 e in gruppo, in classe e nell'intera Scuola
- e) Impegno nello studio e rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne incostanti

VOTO 6 (l'assegnazione del 6 può avvenire anche in presenza di una sola delle seguenti condizioni):

- a) Rispetto incostante delle regole
- b) Frequenza irregolare tale da comportare segnalazioni verbali e/o scritte anche con sanzioni disciplinari
- c) Collaborazione e partecipazione episodica al progetto formativo
- d) Scarsa partecipazione alla vita di relazione, tra pari e con gli adulti, in rapporto 1 :1 e in gruppo, in classe e nell'intera Scuola
- e) Impegno nello studio e rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne scarsi

VOTO INFERIORE AL 6 (l'assegnazione del voto inferiore al 6 avviene in presenza di 15 gg complessivi di sospensione senza ravvedimento):

- a) Gravi inosservanze nel rispetto delle regole tali da comportare segnalazioni verbali e scritte con sanzioni disciplinari
- b) Frequenza saltuaria alle lezioni
- c) Collaborazione e partecipazione al progetto formativo assenti
- d) Grave disinteresse per la vita sociale della Scuola e interazione conflittuale con compagni e adulti
- e) Impegno nello studio e rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne assenti

MANCANZE E SANZIONI

1. Qualora uno studente manchi gravemente di rispetto ad un insegnante, al Dirigente scolastico, ad un membro del personale scolastico o a un suo compagno, salvo eventuali conseguenze d'ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiurie etc.), egli sarà tenuto a presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa. Il rifiuto di tale atto di riparazione darà luogo all'allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 3 giorni.
2. Qualora uno studente rivolga offese a un compagno, relative alla identità di genere o etnica, o alle convinzioni religiose, ideologiche, culturali di quest'ultimo, fatte salve eventuali conseguenze d'ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiurie, istigazione all'odio razziale etc.) oltre alle scuse formali alla persona offesa il responsabile dovrà svolgere, su indicazione del Coordinatore di classe, una ricerca sulla confessione, ideologia, etnia, comunità cui ha portato offesa, riflettendo in generale sull'odiosità dei meccanismi di discriminazione ed esclusione comunque giustificati.
3. Se gli studenti non assolvono le consegne loro affidate o non svolgono diligentemente i compiti domestici, i singoli docenti possono irrogare loro sanzioni riparatorie consistenti nello svolgimento di compiti supplementari.
4. Nel caso un allievo arrechi disturbo ed intralci il regolare svolgimento delle lezioni, egli non potrà essere dall'insegnante temporaneamente allontanato dall'aula, con il ricorso ad una sanzione legittimata da una lunga tradizione, ma non più accettabile in quanto contrastante con il dovere di vigilanza e sorveglianza del docente. In alternativa egli ricorrerà a sottoporre l'allievo ad immediata verifica orale relativa all'argomento della lezione in corso, o gli assegnerà compiti domestici supplementari, sempre relativi agli argomenti trattati nel corso della lezione. In ogni caso il comportamento dell'alunno dovrà essere segnalato e censurato con nota scritta di ammonizione da riportare sul registro di classe e sul libretto personale del colpevole.
5. Se gli studenti si assentano dalle lezioni senza una giustificazione valida o se si presentano alle lezioni con continuo ed immotivato ritardo potranno con delibera del Consiglio di classe essere allontanati dalla scuola per un periodo da uno a tre giorni, salvo l'accettazione di una pena riparatoria ed educativa, come l'impegno a partecipare attivamente ad attività integrative e progetti programmati in orario extrascolastico.

6. Nell'ipotesi gli studenti si assentino dalle lezioni per partecipare a manifestazioni e proteste collettive comunque motivate, soprattutto se reiterate, il Dirigente provvederà ad informare le famiglie degli studenti dell'illiceità del loro comportamento e delle conseguenze possibili sul piano della valutazione del profitto e della condotta. Tale comunicazione potrà essere seguita dall'adozione di un provvedimento di allontanamento dalle lezioni per un giorno, dal chiaro valore simbolico, o piuttosto da provvedimenti che impongano l'obbligo di recuperi del tempo scuola perduto in orario pomeridiano.
7. Se in occasione di cosiddetti scioperi o astensioni collettive dalle lezioni, uno studente si renda responsabile di atti di intimidazione, coercizione o violenza tesi ad impedire ai compagni di entrare a scuola, fatto salvo le conseguenze penali dell'azione (per violenza privata etc,) egli sarà allontanato dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 3 giorni, salvo si sottoponga ad azioni riparatorie consistenti nella disponibilità a garantire per periodi variabili assistenza, sostegno ed aiuto a compagni in difficoltà.
8. Lo studente che si sia reso responsabile di falsificazioni o contraffazioni di firme, voti e comunicazioni sul libretto personale o abbia provveduto a sostituire le pagine originali che lo compongono, per occultare ai genitori notizie ed informazioni sgradite, sarà escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, pur mantenendo durante la loro effettuazione l'obbligo di frequenza. In alternativa l'allievo potrà essere per un breve periodo delegato a svolgere in orario extrascolastico attività di supporto all'attività didattica (predisponendo materiale didattico, ricercando o elaborando documentazione, producendo moduli, schemi e grafici, etc).
9. Fatte salve le conseguenze d'ordine penale e le azioni di rivalsa in sede civile per risarcimento danni, nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili dell'organizzazione delle cosiddette autogestioni ed occupazioni o vi abbiano comunque attivamente preso parte il Consiglio di classe, proporzionalmente alle singole responsabilità, adotta provvedimenti di allontanamento dalle lezioni fino a 7 giorni, prospettando in alternativa agli allievi implicati la partecipazione a corsi di recupero in orario extrascolastico di uguale durata.
10. Qualora lo studente utilizzi il cellulare o lo tenga acceso durante le lezioni, l'apparecchio gli sarà ritirato e sarà custodito dalla scuola fino al momento fissato per la riconsegna ai genitori, che sarà stabilito dal dirigente a seguito di formale convocazione. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per ritrarre o riprendere compagni ed insegnanti senza il loro consenso, palesemente violandone la privacy, lo studente sarà dal Consiglio di classe allontanato per un periodo massimo di una settimana, di 15 giorni in caso di recidiva. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per riprendere o ritrarre compagni ed insegnanti in atteggiamenti che costituiscano palese violazione della loro dignità, oltre che della loro privacy, per diffamarli ed umiliarli pubblicamente, o per diffondere bravate ed atti di bullismo, la sospensione dalle lezioni può essere disposta dal Consiglio di istituto per periodi variabili, a seconda della gravità degli atti, da 15 a 30 giorni, fatte salve le conseguenze d'ordine penale e le possibili rivalse delle parti offese in sede civile.
11. Il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando sia provata la sua responsabilità individuale. Gruppi di studenti saranno invece chiamati a risarcire in solido il danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando si provi che hanno concorso a determinarlo con il loro comportamento commissivo od emissivo. In ogni caso, in presenza di atti di danneggiamento volontario (atti vandalici), fatto salvo il principio di cui al comma precedente, il Consiglio di classe potrà irrogare ulteriori sanzioni a carattere riparatorio o compensatorio (ad esempio: cancellazione di scritte deturpanti o di graffiti, riparazione di danni o guasti, ripulitura di ambienti e locali...).
12. Ugualmente il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente, e gruppi di studenti saranno chiamati a risarcire in solido, qualsiasi danno arrecato durante attività scolastiche e parascolastiche ai beni di un soggetto privato (compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei all'Istituzione scolastica
13. Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze

psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico ampia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza etc... Ove si rifiutasse a tali sanzioni riparatorie, potrà essere sospeso dalle lezioni fino ad una settimana.

14. Nei casi in cui, negli spazi interni od esterni degli istituti, durante l'orario scolastico o nello spazio di tempo immediatamente precedente all'inizio o immediatamente successivo al termine delle lezioni, gli studenti mettano in atto comportamenti tali da arrecare disturbo della quiete pubblica, elevando schiamazzi, canti sguaiati, urla e grida, il Consiglio di classe potrà adottare nei loro confronti provvedimenti di esclusione dalla ricreazione e dai viaggi di istruzione.
15. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontanerà volontariamente dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell'insegnante sia in orario diurno che notturno, l'insegnante responsabile della vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana nel caso egli abbia messo a repentaglio la sua sicurezza ed incolumità.
16. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente abbia mantenuto un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, abbia compiuto azioni tali da arrecare danno all'immagine della Scuola o si sia reso responsabili di atti di vandalismo, teppismo e violenza l'insegnante responsabile della vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana e provvedimenti di risarcimento dei danni arrecati.
17. Nel caso lo studente commetta azioni che ad inappellabile giudizio dell'autorità scolastica configurino reati in violazione della dignità e del rispetto della persona umana (minacce, intimidazioni, ingiurie, percosse, reati molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (azioni dolose atte a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è sospeso dal Consiglio di istituto per periodi variabili da 15 giorni all'intero anno scolastico, con possibilità di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato nei casi più gravi, di recidiva acclarata o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale. Tali fatti sono dal Consiglio di Istituto sanzionati indipendentemente dagli accertamenti della Magistratura inquirente e dalla sentenza del Tribunale giudicante.

TITOLO V

IMPUGNAZIONI E PATTO DI RESPONSABILITÀ

(Articolo 5 DPR N. 249 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti (così come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007)

1. Avverso un provvedimento di sospensione dall'attività didattica, lo studente, la sua famiglia o chiunque vi abbia interesse possono inoltrare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. Se, decorsi i quindici giorni, non viene presentato alcun ricorso, il provvedimento diventa definitivo ed esecutivo; in caso contrario sarà necessario aspettare la pronuncia dell'organo di garanzia, che verrà immediatamente convocato e si riunirà entro una settimana a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.
2. L'organo di garanzia è presieduto di diritto dal dirigente scolastico ed è composto da quattro altri membri designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno: due insegnanti, uno

studente ed un genitore. Il Consiglio designa pure nel suo seno 3 supplenti: un docente, uno studente, un genitore

3. L'organo di garanzia è espressione del Consiglio d'Istituto e resta in carico quanto il Consiglio di Istituto stesso. I membri del Comitato di garanzia decaduti per perdita di requisiti di eleggibilità vengono immediatamente surrogati.
4. L'organo di garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera, in presenza del numero legale, a maggioranza, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente sui fatti ed i provvedimenti in contestazione. L'organo di garanzia può anche convocare lo studente interessato ed i suoi genitori, per sentirne in merito il punto di vista. I membri supplenti sono convocati a sostituire i membri effettivi della medesima componente che comunichino l'impossibilità o l'inopportunità di essere presenti alla convocazione dell'organo.
5. L'organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando o modificando il provvedimento disciplinare impugnato dal ricorrente.
6. Contro le decisioni assunte dall'organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'organo di garanzia regionale. L'impugnazione delle deliberazioni dell'organo di garanzia deve avvenire entro quindici giorni dalla loro comunicazione.
7. L'organo di garanzia regionale decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235) ed in merito alla rispondenza delle norme del presente regolamento a quelle contenute nello Statuto degli studenti e delle studentesse.
8. Contestualmente all'iscrizione, e comunque non oltre i primi 15 giorni di attività scolastica, i genitori (ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), gli studenti e l'Istituzione scolastica sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che li impegna a stabilire, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, doveri e responsabilità, un'alleanza educativa ed a condividere i nuclei fondanti, le finalità, le priorità dell'azione educativa. L'elaborazione del Patto di corresponsabilità è demandata al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

1. **ENTRATA IN VIGORE:** Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto, previa consultazione del comitato studentesco e delibera del Collegio Docenti, ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione nell'Albo della scuola, termine entro il quale dovrà essere formato l'organo di garanzia.
2. **RINVIO:** Per tutto ciò che non viene esplicitamente previsto da questo regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore.